



COMUNE DI CALOVETO

Piazza dei Caduti – 87060 (Provincia di Cosenza)

Tel. 0983-63005

Addì 15.10.2024

Al Sig. Fabrizio Grillo
Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria ad interim
Sede

All'Arch. Antonella Maringolo
Responsabile Area Tecnica e Manutentiva

e p.c.

Al Sindaco Dott. Umberto Mazza
Sede

OGGETTO: CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGHI DI ASTENSIONE – DIRETTIVA AI RESPONSABILI DI AREA.

In data 27.06.2024 il Consigliere Giuseppe De Tommaso ha presentato al sottoscritto, all'ANAC, alla Prefettura di Cosenza, alla Corte dei Conti Calabria ed al Presidente della Repubblica una nota recante ad oggetto *“Segnalazione situazione di illegittimità atti per incompatibilità e violazione obbligo di astensione – Comune di Caloveto (CS)”* con la quale, evidenziata la presunta *“illegittimità”* della deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 29.12.2023 di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Caloveto e il Comune di Corigliano Rossano per l'utilizzo condiviso del dipendente Fabrizio Grillo, ha chiesto l'annullamento della medesima e di ogni atto conseguenziale e successivo. Secondo la ricostruzione riportata in detta nota l'illegittimità della deliberazione di cui trattasi sarebbe da ricondurre al fatto che la medesima sia stata emessa con gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile dello stesso dipendente destinatario della convenzione e, pertanto, in situazione di conflitto di interesse.

Senza entrare nel merito dei profili di legittimità dell'atto non rilevanti in questa sede, si appalesa evidente una situazione di conflitto o quantomeno di notevole inopportunità, che a parere del sottoscritto dovrà essere rigorosamente evitata dai Responsabili di Area per gli atti a venire.

“Il conflitto di interessi”, ricordo, costituisce elemento chiave della prevenzione della corruzione.

L'art. 6 bis della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, introdotto dalla Legge n. 190/2012 c.d. legge anticorruzione, prevede, in modo esplicito, l'obbligo dell'astensione e della segnalazione di conflitti anche potenziali, recitando: *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*. Il Piano Nazionale Anticorruzione, già nella versione di cui alla

deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, ha precisato in premessa che la norma persegue una finalità di prevenzione, promuovendo, tra le altre *“misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche”*.

E’ evidente come l’interesse tutelato dalla norma sia sempre l’interesse pubblico che, in quanto interesse primario, non può mai essere compresso né depotenziato nel suo compimento da interessi secondari e/o privati. La nozione di conflitto di interessi, riferita a chi ricopre funzioni pubbliche, è configurabile come una circostanza in cui l’azione del pubblico dipendente, per definizione orientata unicamente alla cura dell’interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe tendenzialmente essere ostacolata da un interesse della sfera privata.

La norma sopra citata va letta in maniera coordinata con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle PA, D.P.R. 16.4.2013, n. 62 in particolare con:

l’art. 6 comma 2: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”

l’art. 7: “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”

Ne consegue che i Responsabili di Area, titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al Segretario comunale.

Con riferimento agli atti adottati dal Comune di Caloveto si rammenta altresì:

1. nella Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. triennio 2023/2025 già approvato con D.G.C. n. 69 del 27.11.2023 al paragrafo *“Trattamento del rischio e misure”* (pag. 34) dopo ampia disamina in merito alle situazioni di conflitto e di *“gravi ragioni di convenienza”* sull’obbligo di astensione è stato previsto che: *“Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza, il quale valuterà, nel caso concreto, l’eventuale sussistenza del contrasto tra l’interesse privato ed il bene pubblico.”*

Tale ultima disposizione, è evidente, non può che assumere, anche in ragione della responsabilità connessa al ruolo, rilevante imperatività nei confronti dei Responsabili di Area;

2. il Codice disciplinare e di condotta del Comune di Caloveto, come pubblicato sul sito dell’Ente <http://trasparenzascaloveto.asmenet.it/index.php?action=index&p=394> prevede tra gli obblighi del dipendente, art. 71 comma 2 lett. p), di *“astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado”*.

La violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013, nel Codice di condotta del Comune di Caloveto e nella Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. come sopra richiamato costituisce fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.165/2001 oltre che criterio utile ai fini della valutazione e dell'erogazione dell'indennità di risultato.

All'accertamento della violazione delle norme di cui si trattasi consegue l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dal D.Lgs.n.150/2009) e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Tanto premesso i Responsabili di Area, dovranno attenersi alle seguenti direttive:

1. nel dispositivo delle determinazioni e nella parte narrativa di ogni proposta di deliberazione consiliare e di giunta dovrà essere inserito un apposito punto nel quale si attesti l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Qualora il Responsabile di Area ritenga sussistere a proprio carico una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, dovrà astenersi dall'emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti amministrativi, segnalando la situazione al Segretario comunale, il quale accertata l'effettiva sussistenza della causa di astensione, individuerà il Responsabile di Area tenuto all'adozione del rispettivo atto e, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di Area, provvederà, in relazione alle sue competenze, ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

2. prima dell'affidamento di incarico a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 o delle disposizioni di cui al nuovo Codice dei Contratti - D.Lgs. n. 36/2023 - compresi gli incarichi legali, di rappresentanza processuale e patrocinio, a prescindere dalla qualificazione giuridica data all'incarico, dovrà essere acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta (allegata a copia di documento di identità) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, di non trovarsi in situazione - neppure potenziale - di conflitto di interessi con il Comune di Caloveto, di aver preso visione e di rispettare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.62/2013), del Codice di condotta del Comune di Caloveto e della Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. dell'Ente in vigore al momento dell'affidamento.

La dichiarazione acquisita unitamente al curriculum vitae del professionista dovranno essere sul sito del Comune Sezione Amministrazione Trasparente - Consulenti e Collaboratori Esperti esterni.

La presente direttiva, debitamente protocollata ed assegnata ai Responsabili di Area in intestazione, verrà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Certo della più ampia collaborazione, porgo i più cordiali saluti.

Il Segretario comunale
Dott. Domenico Santangelo